

7,56  
RISCOSSA  
PER  
A MEZZO  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO

**CORTE D'APPELLO DI TRENTO**

Seconda Sezione Civile

La Corte composta dai magistrati:

dott. Domenico Tagliatela	Presidente
dott. Ugo Cingano	Consigliere
dott. Dino Erlicher	Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

**decreto**

sul reclamo ai sensi dell'art. 22 L.F. proposto da

**TONY COSTRUZIONI SRL**

con l'avv. Maurizio Roat ed elett. dom. presso il suo studio  
nei confronti di

**AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI SPA**

con gli avv.ti Marco De Cristofaro di Padova e Andrea Dalponte ed elett. dom. presso quest'ultimo

00000

La società Tony Costruzioni ha impugnato il provvedimento del Tribunale di Rovereto dd. 14 marzo-11 aprile 2013 con cui è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato, insieme a quelli di altri creditori, per la dichiarazione di fallimento della Azzolini Costruzioni Generali spa. La decisione del tribunale è sostanzialmente fondata sulla mancanza di prova dello stato di insolvenza della debitrice e la reclamante ha argomentato sul punto contestando la valutazione del primo giudice e producendo, anche all'udienza odierna, documentazione a sostegno del proprio assunto in ordine alla decozione della società istanziata.

Costituendosi davanti a questa Corte la reclamata Azzolini ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità del reclamo a seguito della presentazione il 30.5.2013 presso il Tribunale di Rovereto di una domanda di concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. tuttora al vaglio del giudice.

Il rilievo impone un approfondimento del tema del rapporto intercorrente fra la domanda di concordato preventivo e la procedura prefallimentare pendente e interessanti spunti al riguardo si rinvergono nella sentenza n. 1521/2013 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Dopo avere escluso la configurabilità di un rapporto di interdipendenza fra le due procedure nel senso di subordinare la trattazione del ricorso per la dichiarazione di

fallimento all'avvenuta definizione della domanda di concordato preventivo, la Suprema Corte ha individuato un nesso di consequenzialità logica fra dette procedure posto che l'eventuale fallimento presuppone l'esito negativo della procedura di concordato. Ha peraltro precisato che ciò non si traduce in una consequenzialità procedimentale atteso che "la facoltà del debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore che non potrebbe comunque disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare ...".

Dovendosi escludere per queste ragioni l'ammissibilità della sospensione del procedimento prefallimentare non configurandosi un rapporto di pregiudizialità, si presenta la necessità di promuovere un coordinamento fra le due procedure in modo che la gestione delle stesse avvenga in modo razionale e rispettoso della consequenzialità logica del fallimento rispetto al concordato. Le concrete modalità in cui la trattazione contestuale dei due procedimenti autonomi deve avvenire nel rispetto della priorità al concordato riconosciuta dalla legge fallimentare e dalla logica, rendono evidente, ad avviso della Corte, che è di ostacolo la pendenza del procedimento prefallimentare davanti ad un giudice diverso da quello che si occupa della domanda di concordato. Solo quest'ultimo infatti (il tribunale), attraverso il rinvio della prefallimentare calibrato sulla durata della procedura di concordato in modo da verificarne l'esito, può gestire in modo razionale la situazione.

Peraltro non risulta normativamente prevista una soluzione per consentire nei casi come quello in esame di pervenire alla trattazione coordinata delle due procedure da parte dell'organo giudiziario che secondo l'impianto della legge fallimentare sovrintende alle modalità di definizione delle crisi d'impresa, favorendo quella più opportuna nell'interesse dei creditori e per la conservazione della realtà aziendale.

Ritiene la Corte che il sistema normativo in vigore imponga in ogni caso una pronuncia sul reclamo considerato che in caso di conferma del rigetto dell'istanza di fallimento non viene pregiudicata la possibilità per la debitrice di percorrere la soluzione concordataria mentre in caso di accoglimento il carattere vincolante della decisione potrebbe essere temperato dal potere attribuito al tribunale, al quale siano rimessi gli atti per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 22, comma 4, L.F., di tenere conto della situazione sopravvenuta in modo da esercitare in quella sede il coordinamento fra le due procedure.

Esaminando dunque il reclamo si rileva che la questione che nella specie assume rilievo ai fini dell'accertamento delle condizioni per la dichiarazione di fallimento attiene allo stato di insolvenza, che ai sensi dell'art. 5 L.F., "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Come precisato nel provvedimento reclamato il semplice omesso pagamento di uno o più debiti non può essere valutato come sintomatico di uno stato di decozione soprattutto quando ciò dipende non dall'oggettiva incapacità di adempiere, bensì dalla volontà di contestare l'esistenza o l'entità del credito, non fondato su titolo esecutivo.

Ciò posto, risulta sostanzialmente condivisibile la delibazione fatta dal Tribunale in ordine all'effettiva entità dei crediti dei ricorrenti per un ammontare complessivo di circa 530.000,00 euro e del resto la stessa reclamante non indica elementi atti a superare tale valutazione. Si osserva che la grande attenzione riservata nel reclamo alla vicenda della cessione a Azzolini Costruzioni Generali del presunto credito vantato da Immobiliare Garda srl nei confronti di Tony Costruzioni srl al fine di consentire alla società Azzolini di opporlo in compensazione al credito della reclamante, risulta tutto sommato ingiustificata in considerazione del tipo di valutazione che si impone in questa sede, che non richiede una puntuale disamina dei rapporti fra il creditore istante e il fallendo, assumendo piuttosto rilievo dirimente la verifica della capacità (o incapacità) dell'istanziata di fare fronte con modalità e mezzi normali alle sue obbligazioni. A tale riguardo si osserva che l'esistenza di ulteriori pendenze debitorie della fallenda, documentate in questa fase dalla reclamante, non può assumere rilievo sintomatico dell'insolvenza considerato che si tratta essenzialmente di posizioni contestate dalla reclamata e che in ogni caso non risulta che i creditori abbiano promosso l'esecuzione forzata con esito infruttuoso. V'è da aggiungere che l'istanziata ha dimesso una dichiarazione di disponibilità a prestare fideiussione fino ad euro 500.000,00 rilasciata da Milano Merchant Bank con la quale essa potrebbe fare fronte alle pendenze nei confronti dei creditori istanti, come evidenziato dal primo giudice. Ma soprattutto occorre considerare che lo stesso Tribunale ha rilevato, sulla base delle risultanze procedimentali, che la società istanziata possedeva un ragguardevole portafoglio commerciale, vantava crediti per SAL di circa euro 7.000.000,00, disponeva di notevole credito bancario, non aveva pendenze con gli enti previdenziali e neppure con il fisco per l'iva, aveva un volume d'affari costante di circa euro 10.000.000,00 annui, i bilanci non presentavano perdite d'esercizio e i creditori che avevano promosso azioni esecutive erano stati soddisfatti.



Ritiene la Corte che la valenza di tali elementi, di assoluto rilievo per escludere lo stato di insolvenza, non sia intaccata nella sostanza da quanto dedotto e documentato dalla reclamante. La relazione Cerved segnala una situazione di peggioramento del rischio per gli affidamenti bancari e la presenza di oneri finanziari superiore alla media ma non si tratta di elementi decisivi a comprova dell'insolvenza, tanto più se si considera la persistente fiducia del ceto bancario. Maggiori perplessità desta l'abbandono di due cantieri da parte della reclamata che era appaltatrice prima del completamento dei lavori (v. comunicazione della Provincia Autonoma di Trento dd. 19.4.2013 e del Comune di Carisolo dd. 16.4.2013), ma la reclamata ha fornito spiegazioni che, se non giustificano tali condotte, rendono evidente che le conseguenze negative che ne sono derivate sono pressoché nulle, rispetto alla situazione economico patrimoniale della stessa.

Va rilevato ancora che la reclamata ha precisato di avere ottenuto la restituzione della somma di circa euro 1.600.000,00 che era stata oggetto di sequestro penale

In conclusione il quadro prospettato nel provvedimento reclamato rispecchia in modo sufficientemente fedele la situazione economico finanziaria dell'istanziata e le valutazioni ivi espresse in ordine all'inesistenza di uno stato di decozione meritano di essere condivise con il conseguente rigetto del reclamo.

La società Azzolini ha riproposto la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti dall'iniziativa della reclamante prospettando la temerarietà della lite. La richiesta, che viene correlata anche alla diffusione mediatica della notizia della pendenza della procedura prefallimentare, è priva di fondamento e va dunque respinta. E'agevole rilevare che la ricorrente Tony Costruzioni ha chiesto il fallimento della società Azzolini in forza di un consistente credito non pagato e che analoga situazione caratterizzava le posizioni degli altri creditori istanti. L'esistenza di uno stato di difficoltà economica e tensione finanziaria risulta poi confessoriamente riconosciuto dalla stessa debitrice che ha presentato nelle more una domanda di concordato preventivo "con riserva" come sopra chiarito. Se è vero che la proponente ha fatto riferimento ad uno stato di crisi suscettibile di superamento (diverso dall'insolvenza irreversibile richiesta per la dichiarazione di fallimento), risulta in ogni caso evidente che la società reclamata non operava in condizioni di normalità essendo interessata da difficoltà nell'adempimento delle sue obbligazioni tant'è che ha ritenuto necessario avvalersi di una procedura concorsuale per bloccare le azioni esecutive dei creditori e poter definire le passività nelle modalità previste.




Tali ragioni, unitamente al fatto che per effetto del rigetto della domanda ex art. 96 cpc si è verificata una parziale soccombenza reciproca, giustificano anche l'integrale compensazione delle spese dell'intero procedimento.

**P.Q.M.**

rigetta il reclamo in esame e compensa interamente le spese di procedura.

Trento, 11 giugno 2013

Il Presidente



IL CASO.it

